Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 1 del 2 gennaio 1942-XX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo . . . . Pag. 3

Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico . . . . » 8

Concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova amministrativo . . . . » 15

Concorso a 50 posti di segretario in prova . . . » 21

Concorso a 18 posti di segretario in prova (ragioniere) . . . . » 27

Concorso ad un posto di segretario in prova (chimico) . . . . » 33

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova . . » 39

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova . . . . Pag. 45

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici . . . . » 50

Concorso a 75 posti di sottocapotecnico in prova. » 56

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova (edili) . . . . » 63

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova (perito meccanico) . . . . » 69

Concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova » 75

Concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni . . . . » 81

Concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni . . . . » 87

Concorso a 150 posti di conduttore in prova . . » 93

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 4 posti di allievo ispettore in prova (medico-chirurgo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, oppure per i Legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

l'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo di una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore medico chirurgo bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documeni prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il

concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combatimento, o ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936 *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I candidati laureati nel 1941, e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola laurea in medicina e chirurgia, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo d presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di stulio - come si è già detto è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle

prove orali - o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso: però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche amministrazioni - nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo dell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso la Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere le idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale,* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei

requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti ed orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
3ª prova scritta	» 10
Prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente abbia riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmene per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della causa nazionale;

b) in caso che nessun candidato di cui al punto *a*) copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso posto è riservato al candidato risultato idoneo che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922,

d) in caso che con le categorie di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso posto è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere orfano di caduto di una delle dette guerre o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra mondiale, o in quella etiopica o in

servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi quattro della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, numero 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 4 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di quattro, tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

ESAMI SCRITTI

1. Medicina.
2. Chirurgia.
3. Igiene (1).

ESAMI ORALI

a) Medicina;
b) Chirurgia;
c) Igiene (1);
d) Oculistica, limitatamente alla parte riguardante l'esame funzionale dell'occhio (acutezza visiva, campo visivo, senso cromatico, vizi di rifrazione);
e) Otoiatria, limitatamente alla parte riguardante l'esame anatomico e funzionale dell'apparato uditivo;
f) Elementi di psicotecnica, limitatamente ai seguenti temi: lavoro - rendimento - restauro - esaurimento - riposo - fatica muscolare e fatica cerebrale;

attitudini lavorative somatiche e psichiche - idoneità lavorativa generica e quella per mestieri e professioni - orientamento professionale - profilassi dell'infortunio;

g) Legislazione ed organizzazione sanitaria, limitatamente ai seguenti temi:

disposizioni del Codice penale relative ai reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica;

principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelle sugli alimenti, sulla tubercolosi e sulle assicurazioni sociali;

testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 - regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro malattie professionali e risoluzioni di relativi quesiti medico-legali;

regolamento d'igiene del lavoro;

h) Nozioni di diritto corporativo e statistica.

---

(1) Con particolare riguardo agli argomenti seguenti: Igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali. Igiene industriale e del lavoro.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso;

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali d'esame potrà uscire per nessun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la misura del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata assieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno esser mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno di indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali d'esami.

ALLEGATO *C.*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a quattro posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . .(2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Aggiunge inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) A coloro che trovandosi alle armi in condizione diversa non è richiesta nessuna dichiarazione.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali n. P.A G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941, anno XX.

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati due posti di allievo ispettore in prova (chimico) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a due posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire - a mezzo posta raccomandata - in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interrazione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 16 marzo 1942;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B* ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di inscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che - pur avendo partecipato alle operazioni di leva - non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei rifornimenti deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto

le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però, i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima.

Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I candidati laureati nel 1941 e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola laurea in chimica, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazione. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviare con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti - fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima delle prove orali - o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso: però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche amministrazioni - nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto

la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso la Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale*, circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

tema scritto	punti	10
analisi qualitativa . . .	»	20
analisi quantitativa . . .	»	15
analisi tecnologica . . .	»	10
prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente: di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso; di 10 punti per gli altri titoli culturali e professionali; di 3 punti per l'esame scritto e 8 punti per l'esame orale per ciascuna delle

lingue francese ed inglese; di 15 punti per lo scritto e 15 per l'orale per la lingua tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente abbia riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte dal precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della causa nazionale;

b) in caso che nessun candidato di cui al punto *a*) copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso posto è riservato al candidato risultato idoneo che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) in caso che nessun candidato di cui ai punti *a*) e *b*) copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso posto è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere combattente di una delle due guerre, mondiale ed etiopica, o combattente dell'attuale guerra o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra uno dei posti messi a concorso, lo stesso posto è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere orfano di caduto di una delle dette guerre o per la causa nazionale.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi due della graduatoria, saranno nominati altri candi-

dati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di due; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE E PRATICHE.

a) Svolgimento scritto di un tema di chimica industriale riguardante uno o più dei seguenti argomenti:

Acqua potabile (caratteristiche; raccolta; purificazione; filtrazione; sterilizzazione).

Acqua per alimentazione di caldaie a vapore (caratteristiche e meccanismi dell'azione in caldaia dei sali disciolti nell'acqua; vari metodi di correzione della durezza; disincrostanti).

Cloro, ipocloriti, clorati e perclorati (materie prime, produzione industriale, proprietà, usi).

Ammoniaca, sali ammoniacali, acido nitrico, nitrati, carburo di calcio, calciocianamide (sorgenti, materie prime, produzione industriale, proprietà).

Aria liquida, gas, compressi e liquefatti di più comune uso industriale o tecnico, acetilene disciolto (produzione industriale, materie prime, ecc., proprietà, precauzioni da adottarsi per i recipienti, applicazioni). Cenni sull'industria del freddo.

Materiali abrasivi naturali ed artificiali (sorgenti, materie prime, produzioni, usi).

Vetro (principali tipi di vetro, materie prime e produzione industriale, proprietà ed usi).

Materiale ceramico: porcellane grès, maiolica, terraglia, terre cotte, laterizi, materiali refrattari, ecc. (materie prime, produzione, proprietà ed usi dei vari tipi).

Materiali cementizi: gesso, calci e cemento (materie prime, produzione, ecc., proprietà ed usi dei vari tipi: teoria della presa e dell'indurimento del cemento).

Metallurgie dell'alluminio, dell'antimonio, dell'argento, del ferro, del magnesio, del manganese, del mercurio, del nichel, del piombo, del rame, dello stagno, dello zinco (materie prime, procedimenti per ottenere i metalli o le varie qualità di essi, caratteristiche ed uso dei vari prodotti industriali). Generalità fondamentali sulle leghe metalliche e leghe industrialmente più importanti. Nozioni fondamentali sulla corrosione dei metalli e principali mezzi per evitarla (rivestimenti metallici protettivi, ecc.).

Petrolio (ipotesi sulla sua origine; notizie generali sui giacimenti e sul loro sfruttamento; caratteristiche chimiche e fisiche dei vari tipi di petrolio con speciale riguardo ai più importanti; lavorazione industriale del petrolio grezzo e delle sue frazioni, prodotti che ne risultano e caratteristiche ed usi di questi; serbatoi e mezzi di trasporto).

Bitumi, asfalti e schisti bituminosi (loro natura, giacimenti), trattamenti ed utilizzazione).

Combustibili, solidi, liquidi o gassosi naturali ed artificiali (origini e materie prime e procedimenti vari per ottenerli; giacimenti o sorgenti, estrazione, captazione o raccolta; natura, classificazione e caratteristiche generali e particolari secondo gli usi, ecc.).

I procedimenti industriali di distillazione dei combustibili solidi, naturali (carbon fossile, lignite, torba, legno e più importanti prodotti che ne derivano - trattamento dei prodotti di distillazione e natura, caratteristiche, usi, ecc. dei vari derivati).

Procedimenti di conservazione e protezione del legno (impregnazione, ecc. del legno per proteggerlo dagli agenti lignivori, dal fuoco e dalle intemperie).

Cere, olii e grassi vegetali ed animali (loro genesi; costituzione; estrazione; usi, ecc.), loro lavorazione industriale, prodotti che ne derivano e natura, proprietà, usi ecc. di questi (glicerina, acidi, grassi, saponi, olii idrogenati ed ossidati, ecc.); linoleum e lincrusta.

Tinte e vernici ad olio (grasse) e vernici volatili, loro principali materie prime (olii essiccativi, resine naturali e sintetiche, eteri di cellulosa, liquidi diluenti, solventi e plastificanti; coloranti solubili e pigmenti inorganici ed organici); procedimenti di fabbricazione, natura, caratteri ed usi.

Amidi, fecole, destrine, colle vegetali (materie prime, produzione, caratteri ed usi).

Carta e fibra vulcanizzata (materie prime, procedimenti industriali di produzione; caratteristiche dei vari prodotti che si ottengono, usi, ecc.).

Esplosivi e sostanze coloranti organiche (nozioni fondamentali e tipi principali).

Sostanze plastiche (materie prime, produzione, proprietà, usi della celluloide, della cellite, della galatite, delle bacheliti, ecc.).

Caucciù (generalità sul prodotto grezzo, sul trattamento di esso, ecc., proprietà ed usi della gomma elastica). Caucciù rigenerato, caucciù artificiale (sintetico). Ebanite, surrogati del caucciù.

Fibre tessili naturali ed artificiali (provenienza, produzione, ecc. di quelle naturali e procedimenti industriali per la fabbricazione di quelle artificiali; natura, caratteristiche, usi). Generalità sui filati e sui tessuti e sulla loro tintura. Apparecchiatura e finitura dei tessuti. Tessuti impermeabilizzati.

Procedimenti industriali di concia delle pelli e cenni sulla teoria della concia. Caratteristiche ed usi delle pelli. Nozioni generali sulla pergamena, i cuoi artificiali e le colle animali.

N. B. — Potrà richiedersi ai candidati anche l'esposizione sommaria dei metodi e delle norme per l'esame dei materiali più importanti che si riferiscono al tema.

b) Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

c) Prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti eseguiti e sui risultati ottenuti.

d) Prova pratica di chimica analitica applicata consistente nella identificazione di un prodotto industriale (principali prodotti chimici inorganici ed organici, colori minerali, comuni prodotti della lavorazione delle sostanze grasse vegetali ed animali) e delle adulterazioni che esso presenta. Relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà, oltre che sulla discussione delle prove di cui sub *a*), *b*), *c*), *d*) anche su quanto segue:

Chimica generale ed applicata all'industria.

Nozioni di geografia commerciale con speciale riguardo all'Italia e al suo Impero.

Provenienza, caratteristiche ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa della prova scritta la Commissione esaminatrice si riunirà tempestivamente per concretare tre temi chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta, il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

I materiali relativi alle prove pratiche saranno predisposti con quelle norme che il presidente della Commissione riterrà più opportune in dipendenza della natura delle prove stesse.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso;

d) soltanto durante la prova pratica di analisi chimica qualitativa e quella di analisi chimica quantitativa sarà permesso ai candidati di consultare i più comuni libri (trattati, manuali, guide, tavole) di analisi editi a stampa e sempre che, in addizione al testo originale, non siano corredati di appunti, chiarimenti, ecc. di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo scritti.

Tali libri dovranno essere presentati per l'approvazione al Membro della Commissione esaminatrice prima di prendere posto per lo svolgimento delle accennate prove pratiche.

Per la prova di analisi quantitativa, al termine del primo giorno i concorrenti potranno servirsi di appositi armadi per la custodia dei materiali adoperati, chiudendoli con apposito lucchetto da essi portato.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali d'esame potrà uscire per nessun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata assieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno esser mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno di indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato (e l'eventuale residuo delle sostanze oggetto delle prove pratiche) ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'opera di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali d'esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Aggiunge inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presentt domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese o tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre annotazioni « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) A coloro che trovansi alle armi in condizione diversa non è richiesta nessuna dichiarazione.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a sei posti di allievo ispettore in prova amministrativo

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G.040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei richiamati alle armi sono riservati sei posti di allievo ispettore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a sei posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) - Concorsi - in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data dal presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fescista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942-XX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi

una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, e comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età, di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima della

prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2°, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa; purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d), e).

Gli aspiranti ai quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica per i servizi dell'esercizio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione, all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di allievo ispettore in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte dal precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato o invalido di guerra o della causa nazionale;

b) un altro posto è riservato al candidato risultato idoneo che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino inscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo

brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

13. — I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato col R. decreto-legge 17 aprile 1925-III, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi sei della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sei; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — DIRITTO CIVILE:

Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazione - Effetto retroattivo - Consuetudine - Persone fisiche e giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza, domicilio - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione a diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinzione delle obbligazioni.

2. — DIRITTO COMMERCIALE:

Del commercio in generale - Atti di commercio - Soggetti della attività mercantile - Azienda commerciale.

Merci e loro circolazione - Titoli di credito - Obbligazioni commerciali - Vendita - Mandato e commissione - Diritto di ritenzione - Deposito - Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario.

Prescrizione.

3. — DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO CORPORATIVO:

Legge formale o legge sostanziale - Regolamenti.

Lo Stato fascista e il suo ordinamento - Gran Consiglio Fascista - Partito Fascista - Gli Enti autarchici e la loro organizzazione - Il pubblico impiego e giustizia amministrativa.

La Carta del Lavoro - L'ordinamento corporativo e sindacale - Contratto collettivo di lavoro - Magistratura del lavoro - Nozioni di previdenza ed assistenza sociale.

4. — ECONOMIA POLITICA CORPORATIVA E POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA:

Le attività economiche - L'organizzazione corporativa della produzione - Costi di produzione - Prezzi e disciplina dei prezzi.

Del prodotto, del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta - Sistemi monetari - Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta - Cambi e disciplina dei cambi.

Risparmio e credito - Intermediari del credito - La riforma bancaria corporativa.

Politica economica internazionale - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti - Autarchia economica - Protezionismo senza dazi e protezionismo con dazi - Politica doganale - I trattati di commercio.

I trasporti terrestri, marittimi ed aerei - Le Ferrovie dello Stato - Le spese pubbliche - I tributi - Politica dei prestiti pubblici - L'emissione di carta moneta.

5. — STATISTICA, DEMOGRAFIA E POLITICA DELLA RAZZA:

A) Concetto di statistica.

La rilevazione e lo spoglio dei dati - Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

I metodi statistici - L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata alla produzione ed agli scambi.

B) Censimenti e classificazione che ne derivano - Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e dei morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni - Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione - Cenni sui quozienti specifici.

Incremento e sviluppo della popolazione - Politica fascista della razza - Lotta contro l'urbanesimo.

6. — GEOGRAFIA COMMERCIALE:

Risorse economiche e movimenti commerciali dell'Italia e dei suoi possedimenti - Le grandi vie di comunicazione in Europa.

* * *

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale ed affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per le rispettive giornate, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie, all'infuori dei Codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario o dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta uscire, dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso, in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Aggiunge inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(4) A coloro che trovansi alle armi in condizione diversa non è richiesta nessuna dichiarazione.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 50 posti di segretario in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 posti di segretario in prova (amministrativo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 50 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di maturità classica, di maturità scientifica, o abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica. Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali — Concorsi) — in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942-XX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età: tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domiciliato il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, numero 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilitati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato nei 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941 i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Ammini-

strazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nello arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2° i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure, chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, slovena, serbo-croata e sulla dattilografia e stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della

visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti, o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di dattilografia o stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esame orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissione disporrà dei seguenti punti:

1) composizione italiana . . . . punti 20
2) tema di storia, di geografia o di diritto pubblico . . . . . . » 10
orali . . . . » 20

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese, di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca, slovena e serbo-croata;

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica, in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle ope-

razioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti a), b) e c) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto b).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali, perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939, numero 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 50, tale sostituzione qualunque sia il motivo che abbia determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1. — Composizione italiana su tema dato.

2. — Tema di storia o di geografia o di diritto pubblico in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI:

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità · Cittadinanza · Domicilio · Nozioni sui principali istituti di diritto famigliare e sui loro effetti giuridici · Diritto di proprietà e sue limitazioni · Contratti (nozioni generali) · Delitti e quasi delitti · Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato · Concetto di pubblica Amministrazione · Amministrazione locale e centrale · Organi esecutivi, consultivi e di controllo · I funzionari e gli impiegati pubblici · Legge sulla Corte dei Conti - Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa · Storia delle Associazioni professionali · Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro · Ordinamento corporativo della produzione · Carta del Lavoro.

Statistica teorica. — Generalità · La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica · Concetto di statistica.

I dati statistici: la rilevazione e lo spoglio · Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi peri-

ferici; l'Istituto Centrale di Statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche Valutazione critica dei dati - Errori loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici: lammetodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi; la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - La legge dei grandi numeri.

Statistica applicata:

a) Statistiche della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano Densità della popolazione - Statistiche dei matrimoni delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni - Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale e della popolazione - Cenni sui quozienti specifici - Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione Urbanesimo.

b) Statistiche economiche: le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: a) censimenti industriali e agricoli; b) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenno sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia, alla Rivoluzione Fascista e alla guerra in Africa Orientale.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le Colonie italiane e l'Impero L'espansione dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica - Operazione sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

b) Algebra - Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

c) Geometria - Nozioni sulle figure piane e sui solidi - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piano - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale ed affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti e appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro o con l'esterno;

c) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro a umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Concorso personale ed affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 50 posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che trovansi alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 18 posti di segretario in prova (ragioniere)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 18 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 18 posti di segretario in prova (ragioniere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 18 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6 in conformità al modello allegato *O*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè inscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) - *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942 - Anno XX);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivafente, della circolare 588 del 1922 e 957 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179. Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *b*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941-XX, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente art. 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e nel modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quando il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle F. S. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese, di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca-slovena e serbo-croata;

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto dalle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti a), b) e c) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre, mondiale o etiopica, o in servizi militari non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti a), b) e c) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto b).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

13. — I primi 18 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 18 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 18; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — Tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali.

2. — Tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali.

PROVE ORALI.

1° *gruppo.*

(Computisteria, ragioneria generale e applicata Elementi di matematica finanziaria).

Computisteria. — Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Metalli mobili - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambiale, assegno, vaglia - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

Ragioneria generale. — Concetti generali - Capitale - Inventario - Gestione economica - Scritture - Bilanci.

Ragioneria applicata. — Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti - Imprese assicuratrici - Associazioni in partecipazione - Aziende divise - Aziende pubbliche.

Elementi di matematica finanziaria. — Calcolo dei radicali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Capitalizzazione composta discreta - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Valore di un prestito, nuda proprietà ed usufrutto - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie.

2° gruppo.

(Economia politica corporativa - Scienza delle finanze Statistica - Geografia generale ed economica - Merceologia).

Economia politica corporativa. — Concetti generali - La moneta - La politica monetaria - Il mercato finanziario - Il diritto di proprietà - La tutela del lavoro - L'organizzazione del lavoro - L'organizzazione della produzione.

Scienza delle finanze. — Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Tributi locali e contributi sindacali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici - Il bilancio dello Stato.

Statistica. — Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e i mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

Geografia generale ed economica. — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche e amministrative - Le colonie italiane - La espansione dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Merceologia. — Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica - Principali materie prime e prodotti manufatti.

3° gruppo.

(Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto pubblico).

Diritto civile. — Persone fisiche: capacità, cittadinanza, domicilio - Persone giuridiche: concetto generale e distinzioni specifiche - Nozioni sui principali istituti del diritto di famiglia - Istituti fondamentali del diritto ereditario - Proprietà e sue limitazioni - Generalità sulle obbligazioni e sui contratti - Quasi contratti, delitti e quasi delitti - Prescrizione.

Diritto commerciale. — Gli atti di commercio - I commercianti: incompatibilità e incapacità - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche - Caratteristiche delle obbligazioni commerciali - I singoli contratti commerciali - Il contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Servizi cumulativi e di corrispondenza - Trasporti internazionali - I titoli di credito: concetti generali; la cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

Diritto pubblico:

a) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative (Il Re - Il Governo del Re - Il Capo del Governo, Primo Ministro - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni - Le assemblee legislative) - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del governo.

b) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le Amministrazioni autonome - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

c) L'ordinamento corporativo dello Stato italiano - La legge fondamentale 3 aprile 1926, n. 563, e gli ulteriori sviluppi legislativi - L'inquadramento delle attività produttive: le associazioni professionali di primo grado e di grado superiore - Contratto collettivo di lavoro - Le Corporazioni - Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni - Magistratura del lavoro.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie all'infuori delle tavole dei logaritmi e dei codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino,

ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 18 posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale, delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . .

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che trovansi alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso ad un posto di segretario in prova (chimico)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24210063 in data 1° dicembre 1941-XX

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a un posto di segretario in prova fra candidati periti industriali chimici.

2. — Al concorrente che sarà assunto in servizio verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi è riservato un posto di segretario in prova (perito industriale chimico) per il quale sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a un posto di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di perito industriale chimico. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire - a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) - in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18 o che parteciparono nei riparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi

nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per la ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che nato in territorio geograficamente italiano - e quindi di nazionalità italiana - sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che - pur avendo partecipato alle operazioni di leva - non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei riparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale Militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, numero 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4.

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo da data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*);

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente - pur dovendo presentare la domanda in carta bollata - possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio come si è già detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti - fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali - o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2° i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e nel modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiale di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

L'aspirante già agente di ruolo delle ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà

optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tale concorrente è obbligato a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che se entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato sarà riportato nella precedente posizione, e il fatto di essere riuscito vincitore del concorso di che trattasi non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle F. S. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di dattilografia o stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei competenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno pratici, scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove pratiche e scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1° Tema scritto	punti	10
2° Analisi qualitativa . .	»	20
3° Analisi quantitativa . .	»	15
4° Prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad un concorso per posti di Segretario in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Il segretario in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui avviene assegnato secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria, tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione del vincitore.

15. — Nell'atto in cui il segretario in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XIX

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Prove pratiche*:

a) analisi qualitativa e relazione scritta dei risultati ottenuti (non più di 3 anioni e 3 cationi);

b) analisi quantitativa e relazione scritta dei risultati ottenuti.

2. — *Prova scritta*:

Svolgimento di un tema di chimica industriale riguardante uno degli argomenti specificati al punto 3° lettera *c*).

3. — *Prova orale*: Verterà essenzialmente sugli argomenti seguenti:

a) elementi di chimica generale ed inorganica;

b) elementi di chimica organica;

c) elementi di chimica industriale con particolare riguardo ai punti che seguono:

Acqua potabile - Acque per alimentazione di caldaie a vapore - Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque;

Combustibili solidi, liquidi e gassosi - Carburanti;

Petrolio e derivati, loro tecnologia ed impiego - Asfalto e bitume;

Olii e grassi vegetali e animali - Cere;

Pitture (tinte) ad olio e vernici, loro materie prime;

Fibre tessili naturali e artificiali, loro tecnologia e caratteri distintivi;

Aria atmosferica - Aria liquida - Utilizzazione dell'azoto atmosferico - Gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e prescrizioni da adottarsi per i relativi recipienti - Cenno sull'industria del freddo - Ozono e suo impiego;

Principali prodotti dell'industria inorganica: acido solforico, cloruro sodico, cloro e derivati, idrato sodico, carbonato sodico, solfato sodico, acido cloridrico, sali potassici, idrato potassico, composti azotati, carburo di calcio, concimi artificiali, fiammiferi, ecc.

Materiali cementizi, loro materie prime (calcari, marmi, argille, pozzolane, calci, cementi, gesso ecc.) loro tecnologia;

Terre cotte, laterizi, materiali refrattari e materiali abrasivi;

Chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise, ferri e acciai;

Chimica metallurgica del rame, del nichel, del piombo, del mercurio, dello stagno, dello zinco, dell'alluminio.

d) Nozioni fondamentali di chimica analitica industriale con speciale riguardo ai seguenti materiali:

Acque;

Combustibili solidi e liquidi;

Lubrificanti;

Olii e grassi vegetali e animali, saponi, glicerina;

Materiali cementizi;

Materiali ferrosi;

Alluminio, rame, stagno, zinco, piombo, antimonio, nichel e loro più comuni leghe;

e) elementi di fisica;

f) organizzazione del lavoro;

g) igiene e pronto soccorso;

h) nozioni di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte e pratiche le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutevi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Il materiale per le prove pratiche di chimica verrà predisposto ed assegnato ai candidati con quei criteri che la Commissione esaminatrice riterrà più opportuni secondo le esigenze tecniche.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione dei manuali in uso per le prove pratiche;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Ai candidati durante l'esecuzione delle prove pratiche di chimica è consentita la consultazione dei più noti manuali di analisi di cui crederanno di provvedersi. Tali manuali dovranno però essere esclusivamente a stampa e privi di aggiunte, note, commenti, ecc., al testo originale.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, o l'assegnazione delle prove pratiche, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro a umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a un posto di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6). . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che trovansi alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati dieci posti di disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da Scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di perito agrario o di abilitazione tecnica nautica o licenza d'Istituto d'arte; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che prevenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio,

con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato la domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se debbono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa): gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze, può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono presentare i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) — che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di presentazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta da bollo da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'immediata decadenza dal posto conferito, senza l'obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino, con apposito documento, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate od ufficiale in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1° Componimento	punti	10
2° Problema	»	10
3° Calligrafia	»	10
4° Disegno	»	20
5° Schizzo quotato	»	20
6° Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro chè, avendo partecipato ad un concorso per posti di Disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra e della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati risultati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero e che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la loro idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di dieci; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica - Operazioni e riduzioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata. Caratteri di divisibilità. Divisori e multipli comuni - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri - Numeri primi - Scomposizione di un numero in un prodotto di fattori primi - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità peso e valore. Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misura del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e tre composto.

Elementi di algebra e trigonometria. - Algebra: media aritmetica e geometrica - Equazioni di 1° grado ad una e due incognite - Equazioni di 2° grado - Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici.

Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici. Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza di poligoni; teorema di Pitagora e suoi corollari. Applicazione del teorema di Pitagora - Aree - Triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volume.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - Rappresentazione del punto, del piano e della retta - Problemi fra retta e piani - Cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici, formule per la pressione e trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglio. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Muri - Archi circolari policentrici ed ellittici - Piattabande - Volte - Solai in legno e in ferro - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura di copertura - Scale - Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenze dei terreni.

Costruzioni meccaniche - Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - Cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area di occupazione - Sezione traversale - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiata - Opere d'arte - Muri di sostegno.

Elementi di topografia - Scopo e longimetri - Squadri comuni e a riflessione graduati - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Tacheometro.

Elementi di elettrotecnica - Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi di Ohm, Kirchoff e Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzioni elettromagnetiche - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Strumenti di misura industriale - Illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzione dei poligoni regolari - Costruzione della ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica, evolventi, cicloidi - Scale di riduzione - Pianta, alzata, spaccata - Elementi sulle proiezioni ortogonali - Sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela - Ordini architettonici - Elementi di disegno topografico.

Elementi di storia dell'arte.

Elementi di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;
2) problema di matematica;
3) saggio di calligrafia sui caratteri usati nei disegni;
4) saggio di disegno ornamentale o di meccanica o di costruzioni civili. Saranno dati tre temi di cui il candidato dovrà sceglierne uno;
5) schizzi quotati dal vero a mano libera di un determinato oggetto, con piante, alzate, sezioni e particolari sufficienti a rappresentare completamente l'oggetto.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche; l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate assieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre per il concorso a dieci posti di disegnatore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . .(2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6). . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: «documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che trovansi alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di aiutante disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti di diploma rilasciato in Italia da scuola Regia o pareggiata, di licenza di Scuola di avviamento professionale o di Scuola di arte o di Scuola tecnica o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale o al Corso superiore dell'Istituto magistrale; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C* e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei riparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino, regolarmente senza interruzione, inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè inscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'avento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 16 marzo 1942-XX;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno, da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di aiutante disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono tenuti peraltro a presentare la domanda ed i prescritti documenti del presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concor-

rente — attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato la domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo chi, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricola militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O dal 3 ottobre al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa, ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*);

I certificati di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) debbono essere di data non anteriore al 1° dicembre 1941, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono presentare i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti, a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) — che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi; potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e dal modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato della Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta da bollo da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza l'obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino, con apposito documento, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate od ufficiale in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattisti, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) *e*) *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di aiuto disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo sulla domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei, dovranno nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competente.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente, e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione della lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno	»	20
Copia di disegno con cambiamento di scala	»	20
Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di aiuto disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando sulla domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti, che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*) *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra la metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti dalla croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia

su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti della guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, durante il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20: tale sostituzione qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica. — Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrate - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza - Superficie - Volume - Capacità - Peso e valore - Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misure del tempo ed altre misure non decimali - rapporti e proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida. — Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza dei poligoni - Teorema di Pitagora Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

Elementi di fisica. — Forze e loro rappresentazione e composizione - Legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Areometri - Pressione atmosferica - Barometri - Manometri - Pompe.

Dilatazione - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Evaporazione - fusione - Solidificazione.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Circuiti elettrici - Legge di Ohm - Effetti caloriferi della corrente elettrica - Illuminazione elettrica.

Elementi di meccanica applicata:

a) macchine: trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate; forme dei denti delle ruote dentate.

b) costruzioni: cenni sulle sollecitazioni semplici; concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Nozioni di disegno geometrico. — Costruzioni di poligoni regolari - Costruzione dell'elisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica - Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi delle proiezioni ortogonali.

Nozioni elementari di diritto e di statistica.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) problemi di aritmetica e geometria;

3) saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) copia con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici. Sviluppo di particolari;

5) saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche; l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione

un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate assieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a venti posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: «documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che trovansi alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 15 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX.

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici per i quali sarà bandito a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 100 posti di alunno d'ordine degli uffici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del Ginnasio o dell'Istituto tecnico o dello Istituto magistrale o al Liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di Scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) - in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6 in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova degli uffici bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei successivi concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono tenuti peraltro a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio con la indicazione della data precisa d'inscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al

punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano e quindi di nazionalità italiana, sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che - pur avendo partecipato alle operazioni di leva - non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 568 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941-XX; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

e) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Ammnistrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova degli uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del Testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o sulla stenografia o sulla dattilografia debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso, la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di stenografia, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari delle Amministrazioni competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimo-

strato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione, anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 4 punti per la stenografia;

di 10 punti per la dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti stabiliti.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova degli uffici bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali del precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti, di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno

partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza, non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 100 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 100 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 100; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che abbia determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spesa.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento italiano su tema dato.

2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVE ORALI.

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni; loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane. Prisma Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia. — Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità - La Triplice alleanza - L'Italia e il problema coloniale - La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia — Le più significative vittorie sul fronte italiano - La rivoluzione fascista - Le realizzazioni più importanti del Regime - La guerra in Africa Orientale - Nozioni generali di geografia fisica, antropica ed economica d'Italia - Opere pubbliche principali dopo l'unificazione - Le regioni di Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero - Itinerari di viaggio più notevoli - Territori italiani che non fanno parte del Regno - Italiani all'estero - Le colonie italiane e l'Impero - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del Lavoro.

Nozioni di statistica. — Concetto di statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - La metodologia statistica - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano; cenni sui quozienti specifici; cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego - Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo - Le principali statistiche sulla vita economica nazionale con particolare riguardo all'Italia - Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, l'ora di inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati. I quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi).

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . .

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che trovansi alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove, questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 75 posti di sottocapotecnico in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040-24-210063 in data 1° dicembre 1941-XX.

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 75 posti di sottocapotecnico in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio lordo annuo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei richiamati alle armi sono riservati 75 posti di sottocapotecnico in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 75 posti di sottocapo tecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori). Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 16 marzo 1942;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del punto 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sottocapotecnico in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal se-

gretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato di iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di na zionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa): gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedo il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto;

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali. I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nello esame pel conseguimento del titolo prescritto per la ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto h).

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera l) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nello arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

8. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studii eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

o) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che ve nisse a risentire in seguito alla pronunziata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo tecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso la Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei verranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà

presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	15
Disegno	»	10
Saggio di lavoro	»	15
Esame orale 1ª parte	»	15
Esame orale 2ª parte	»	15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad un concorso per posti di sottocapotecnico in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali e il saggio di lavoro perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali ed il saggio di lavoro; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo al saggio di lavoro e alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nel saggio di lavoro e nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca non anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglie al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito nazionale fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli. Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 75 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapitecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapotecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 75 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 75; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che abbia determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapotecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale.

Allegato A.

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Matematica:*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Problemi di 2° grado - Logaritmi - Trigonometria piana - risoluzione dei triangoli.

2) *Elementi di geometria descrittiva:*

Rappresentazione dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali - Problemi elementari.

3) *Elementi di fisica e di chimica inorganica.*

4) *Meccanica applicata alle costruzioni:*

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte - Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5) *Meccanica applicata alle macchine:*

Cenni sulla composizione di meccanismi.
Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti - Ruote di assortimento - Norme di unificazione - Eccentrici.
Trasmissione per cinghie, corde e catene.
Regolazione del moto di un albero.
Volani: loro funzione - Regolatori.
Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.
Resistenze passive - Resistenze allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificanti - Sistemi di lubrificazione.

6) *Elettrotecnica:*

Principi generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.
Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Fem indotta e sue espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Rocchetti di induzione - Extra corrente.
Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella ed a triangolo - Potenza e fattori di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.
Istrumenti di misure industriali.
Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti).
Alternatori.
Trasformatori.
Conversione della corrente alternata in continua.
Raddrizzatori.
Motori elettrici a corrente continua.
Motori elettrici a corrente alternata.
Produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.
Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza.
Cenni sulle unità elettriche.

7) *Tecnologia meccanica:*

Lavorazione dei metalli.
Foggiatura per fusione e senza.
Finitura a mano della forma grezza.

Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, sbozzatrice, fresatrice).
Macchine per tranciare - Mole.
Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.
Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.
Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trattamenti termici - Tempra.
Saldatura.
Controllo della precisione dei meccanismi.

8) *Organizzazione del lavoro*:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale - Organizzazione tecnica di un'officina - Sale direttive - servizio di lavorazione - Collaudo - Normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi - Tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.
Taglio di metalli.
Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi - Sistema di rimunerazione - Selezione ed orientamento professionale.

9) ***Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro***: (Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141).

10) ***Igiene del lavoro***: (R. decreto n. 998 del 13 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche).

11) ***Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica***:

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;
b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;
c) saggio di disegno;
d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sulla elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

ALLEGATO *B*

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema, la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie, ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dalla Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere pure da loro controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (*Concorsi*) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 75 posti di sottocapotecnico in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ».

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che si trovano alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova (edili)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di assistente lavori in prova (edile) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esame e per titoli a 20 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o perito industriale costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) - *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età).

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di assistente lavori in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano e quindi di nazionalità italiana, sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo, da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare, per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento, sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a prestazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date o le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione del concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titoli ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto

cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato, che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggravati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Costruzioni civili e stradali. . . .	» 20
Problema	» 10
Prova orale	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di assistente lavori in prova (edile) bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali, nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

c) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto b).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugato con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori dal concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. —Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Matematica elementare:*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - algebra elementare fino alle equazioni di 2° grado - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - Elementi di geometria descrittiva.

2) *Elementi di fisica e chimica.*

3) *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Struttura muraria ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici, elittici - Piattabande - Volte - Solai - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura - Materiali di copertura - Tetti piani - Scale.

Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenze dei terreni - Opere di finimento.

Fognature domestiche - Depurazione biologica delle acque luride - Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento e di riattamento.

Manutenzione di fabbricati.

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area d'occupazione - Sezioni trasversali - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiate - Opere d'arte - Muri di sostegno - Manutenzione.

4) *Materiali da costruzione:*

Legnami - Strutture - Difetti e proprietà dei legnami - Forme commerciali - Unioni usate in carpenteria.

Pietre - Estrazione - Lavorazione e taglio - Gradi di lavorazione Utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Sabbie - Chiaie.

Pozzolane.

Calci - Roccie impiegate - Cottura - Vari tipi di fornaci - Spegnimento.

Leganti idraulici (cementi, calci idrauliche) - Materie prime impiegate - Nozioni sulla loro fabbricazione - Tipi e caratteristiche d'impiego.

Malte aeree, idrauliche - Conglomerati, loro preparazione - Dosature - Utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio - Caratteristiche, forme e misure commerciali - Generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni - Materiali ceramici e refrettari - Vetri - Asfalti - Bitume - Catrame - Vernici, ecc.

5) *Principali mezzi d'opera adottati nelle costruzioni:*

Attrezzi - Macchine per sollevamento, trasporto - Frantumazioni e simili.

6) *Elementi di topografia.*

Scopi e longimetri - Squadri comuni ed a riflessione - Coniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7) *Stima dei lavori di terra e murari:*

Analisi dei prezzi - Computi motrici e perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - Contratti di appalto - Libretti delle misure - Giornale dei lavori - Situazioni contabili - Consuntivi - Collaudo.

8) *Leggi sulle espropriazioni per cause di utilità pubbliche a cominciare dalla legge* 25 *giugno* 1865, *n.* 8359:

Dispositivi o norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141 - Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

9) *Igiene del lavoro:*

R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;

2) Svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;

3) Problema di matematica elementare.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo per la prova di costruzioni e delle tavole dei logaritmi per il problema;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte o di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 20 posti di Assistenti lavori in prova (Edile), domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre buste apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che si trovano alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova (perito meccanico)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimeno del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di assistente lavori in prova (elettromeccanici) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942-XX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestar servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di assistente lavori in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal Segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano e quindi di nazionalità italiana, sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intende partecipare.

La mancata presentazione nel limtie fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di presentazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, dalla natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiararé cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia

volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo del l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o controttista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica	»	20
Problemi	»	10
Disegno	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesco.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di assistente lavori in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare

la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che

avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare*: Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino ai problemi di secondo grado ad una incognita - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. — *Elementi di fisica e di chimica*.

3. — *Meccanica applicata*: Resistenza dei materiali - Elasticità - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenni sulle sollecitazioni composte - Elementi di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - Trasmissione del lavoro - Rendimento - Ruote di frizione e dentate - Profili dei denti - Eccentrici.

4. — *Elettrotecnica*: Principii generali di elettrotecnica Correnti elettriche (leggi di Ohm; Kirchoff-Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Grandezze elettriche alternative Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Istrumenti di misura industriali - Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - Trasformatori - Conversione della corrente Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, asincroni polifasi) - Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche - Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza - Cenni sulle unità elettriche.

5. — *Tecnologia meccanica*: Lavorazione dei metalli - Forgiatura per fusione e senza - Finitura a mano della forma grezza - Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Trattamenti termici - Tempera - Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. — *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro*: Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;

2) Svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine e di elettrotecnica;

3) Problema di matematica elementare;

4) Saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato;

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno

quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegna'a al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 20 posti di assistente lavori in prova elettromeccanico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che si trovano alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, devve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 15 posti di sorvegliante lavori in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 15 posti di sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte o di scuola tecnica ovvero di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o all'istituto magistrale. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono però ammesse le licenze delle ex scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro. I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire - a mezzo posta raccomandata - in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali (Concorsi) in Roma - piazza della Croce Rossa - non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. la data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista - in possesso del relativo brevetto - anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942-XX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sorvegliante lavori in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato - rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente - attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, in carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano e quindi di nazionalità italiana, sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente - pur dovendo presentare la domanda in carta bollata - possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio - come si è detto - è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti - fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali - o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti - nemmeno di pubbliche Amministrazioni - nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta da bollo da L. 4) del competente Comitato nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione e pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendeza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o

ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volutaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, numero 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e, nell'esame orale, di saper sostenere una conversazione nelle lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Esercizio	punti	20
Problema	»	10
Componimento	»	10
Orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei sei decimi attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso:

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad un concorso per posti di sorvegliante lavori in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superati gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della valutazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie di cui ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugato con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 15 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, anno XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero 15; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica elementare*:

Aritmetica — Operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali — Proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida — Misura degli archi e degli angoli — Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni — Poligoni regolari — Area delle figure piane — Superficie e volume dei solidi.

2. *Elementi di fisica*:

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme, gravità — Peso — Peso specifico — Pressione idrostatica — Principio di Archimede — Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica — Barometro — Manometro — Pompe — Calore — Dilatazione — Cambiamento di stato — Evaporazione — Fusione — Solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica — Correnti elettriche continue — Pile e accumulatori — Legge di Ohm — Illuminazione elettrica.

Magnetismo — Magneti permanenti — Bussola.

Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3. *Cenni sulle sollecitazioni semplici*:

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4. *Costruzioni civili stradali*:

Scavi e riporti — Esaurimenti d'acqua — Armatura e sbadacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di faccie viste.

Nozioni sulle varie specie di fabbricati e sulle loro pareti (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.).

Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.

Cenni sulle macchine edili di uso comune.

Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5. *Materiali da costruzione*:

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione — Pietre — Laterizi e loro fabbricazione — Calci — Cementi e gesso — Pozzolana — Ghiaia — Pietrisco e sabbia.

Composizione delle malte e dei cancestruzzi.

Legnami da costruzione — Principali essenze, loro proprietà ed uso.

Ferro — Acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

6. *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle paline*:

Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi, del livello ad acqua e delle aste e nastri motrici. Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7. *Leggi e disposizioni varie*:

Legge 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro — Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante la esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione — Giornale dei lavori — Libretti delle misure.

Nozioni di diritto corporativo

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

a) Esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata.

b) Problema di aritmetica e geometria

c) Componimento su tema d'indole generale.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e grafiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun concorrente candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale di inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate, insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno ed indicazione

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C.*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (6).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che si trovano alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Règia o pareggiata, di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 settembre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i le-

gionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942);

B) di un anno per ogni figlio alla data medesima).

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministazione dello Stato, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sottocapo in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di inscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, numero 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel l'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di fami-

glia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941-XX, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà la esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 10 giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2°, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo con cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso, ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera nelle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico dei Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati alla precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, slovena, serbo-croata e sul telegrafo) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti le credenziali per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data o la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, della ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente, e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti 20
Problema	» 10
Orali	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese ed inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca, slovena e serbo-croata;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di sottocapo in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso, e producendo una dichiarazione rilasciata dalla

competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale od in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della graduatoria, saranno nominati altri candidati nell'ordine di graduatoria e fino al numero 50; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

10. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Composizione italiana su tema dato;
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

PROVE ORALI.

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - Contratti (nozioni generali) - Delitti e quasi delitti - Prescrizioni.

Elementi di Diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato - Concetto di pubblica Amministrazione - Amministrazione centrale e locale - Organi esecutivi e di controllo - I funzionari e gli impiegati pubblici - Legge sulla Corte dei conti - Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La « questione sociale » della modernità e la soluzione corporativa - Storia delle Associazioni professionali - Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del Lavoro.

Nozioni di Statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e la loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia moderna e contemporanea d'Europa. — Con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia e alla Rivoluzione Fascista.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le Colonie italiane e l'Impero - Le espansioni dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa - Descrizione generale fisica antropica ed economica di ognuno di essi - I principali Stati delle altre parti del Mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica - Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e tre composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

b) Algebra - Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

c) Geometria - Nozioni sulle figure piane e sui solidi - Uguaglianza, equivalenza e similitudini delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Nozioni sui trasporti ferroviari. — Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora dell'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali di esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti od appunti di qualsiasi genere;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinati a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (6).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) A coloro che trovansi alle armi in condizione diversa non è richiesta nessuna dichiarazione.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/210063 in data 1° dicembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni per i quali sarà stabilito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale. I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello *O*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato al l'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti, lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (16 marzo 1942 Anno XX);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione dello Stato, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti del presente avviso programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti al l'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per la applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941-XX; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 10 giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far prevenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo con cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuti esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso, ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio a seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Ammini-

strazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati alla precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca, slovena, serbo-croata) e sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda.

Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visità medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle FF. SS., che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente, e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese, di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca-slovena e serbo-croata;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posto di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale ed etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra la metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale ed in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 300 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli alunni d'ordine in prova delle stazioni non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo

quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 300 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 300; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi 10 righi della ricopiatura in bello del tema d'italiano.

PROVE ORALI

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali: potenza di essi. Divisibilità dei numeri interi caratteri di divisibilità — Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali — Numeri primi - ricerca dei divisori di un numero — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi — Frazioni ordinarie e numeri decimali — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Radice quadrata di un numero razionale — Rapporti e proporzioni proporzionalità diretta ed inversa — Regola del 3 semplice e del 3 composto — Regole di interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida — Triangoli e poligoni; loro principali proprietà — Circonferenze e cerchio: loro proprietà principali — Problemi grafici fondamentali — Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora — Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane. — Prisma - piramide - cilindro - cono - sfera - tronco di piramide e di cono - misura delle superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia. — Le riforme in Italia nella seconda metà del secondo XVIII — La rivoluzione francese e l'Impero Napoleonico nei rapporti con l'Italia — Moti e figure del Risorgimento italiano. — Le guerre per l'indipendenza e l'unità — La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La rivoluzione fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - mari principali, coste, isole maggiori, catene montuose e fiumi principali. stati e capitali. Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia. Opere pubbliche principali dopo la unificazione. Le regioni d'Italia ed i loro prodotti: i centri più notevoli ed i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Le colonie italiane e l'Impero.

Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano — Ordinamento corporativo della produzione — Carta del lavoro.

Nozioni di statistica — Procedimenti aritmetici e grafici nella statistica. — I numeri indici e loro applicazione.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari. — Contratto di trasporto ferroviario — Condizioni generali per il trasporto delle persone — Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose — Obblighi di chi si serve della ferrovia — Modo di esecuzione dei trasporti di cose — Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni — Cose rinvenute.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora dell'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali di esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema. la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti od appunti di qualsiasi genere;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non

sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esame potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinati a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non avere contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (6)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale, delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbo-croata) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti» elencati nella domanda per . . . . posti di . . . .

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che si trovano alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 150 posti di conduttore in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.040/24/210063 in data 1° dicembre 1941;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 150 posti di conduttore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4. — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 150 posti di conduttore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 150 posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, an-

che all'estero, regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 16 marzo 1942-XX, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti: lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza (16 marzo 1942-XX) per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di conduttore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di inscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 1, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi

ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del *Giornale militare* e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro posizione;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali. I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nello esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 1° dicembre 1941-XX; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale: non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per le domande anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale Invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito

che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza l'obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunziata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dal l'applicazione del testo unico del R. decreto 18 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso la Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, che per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei verranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di conduttore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso ed in quella ottenuta nella prova orale del l'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni;

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrano di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole e vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglie al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 150 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di

classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova.

I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il conduttore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 150 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 150; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Componimento italiano su tema dato
2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi dieci righi della ricopiatura in bello del tema di italiano.

Prove orali

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali: potenze di essi — Divisibilità dei numeri interi — Caratteri di divisibilità — Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali — Numeri primi — Scomposizione di un numero in fattori primi — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi — Frazioni ordinarie e numeri decimali — Sistema metrico decimale — Radice quadrata di un numero razionale — Rapporti e proporzioni — Proporzionalità diretta ed inversa — Regola del tre semplice e del tre composto — Regola di ripartizione e di società.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida — Triangoli e poligoni; loro proprietà principali — Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali — Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora — Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane — Prisma - piramide - cilindro - cono - sfera - tronco di piramide e di cono — Misure della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia. — Moti e figure del Risorgimento italiano. Le guerre per la indipendenza e l'Unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La Rivoluzione Fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale. Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia e suoi prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Le colonie italiane e l'Impero. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Opere pubbliche principali dopo la unificazione. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide. Punti di contatto delle FF. SS. con le ferrovie di altre Amministrazioni ed estere e con le linee aeree e di navigazione.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento politico e amministrativo dello Stato italiano — Ordinamento corporativo della produzione — Carta del lavoro.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato. — Disposizioni generali — Del contratto di trasporto — Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa — Biglietti per viaggi di andata e ritorno — Trasporti speciali — Viaggi in comitiva — Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso — Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali — Facilitazioni agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle Colonie o nei Possedimenti italiani — Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni — Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante — Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietata ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dalla Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere pure da loro controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

(5040)

ALLEGATO C.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 dicembre 1941-XX per il concorso a 150 posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prender parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Dichiara inoltre di trovarsi in atto alle armi in qualità di richiamato (4).

Dichiara infine di non aver contratto matrimonio con persona straniera (5).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca), intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . .»

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Nessuna dichiarazione è richiesta a coloro che si trovano alle armi in condizione diversa da quella di richiamato.

(5) In caso diverso il candidato deve indicare la data del matrimonio e, ove questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1728, deve pure indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5103100) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.